(N. 11)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **SPEZZANO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1953

Norme per la riabilitazione di diritto.

ONOREVOLI SENATORI. — Fra le altre innovazioni del Codice di procedura penale del 19 ottobre 1930, va rilevata la soppressione della « riabilitazione di diritto », introdotta nel nostro sistema legislativo con l'articolo 4 della legge 17 maggio 1906, n. 197, riportato poi quasi letteralmente nell'articolo 632 del Codice di procedura penale del 27 febbraio 1913.

Nella relazione al progetto preliminare del Codice del 1930, il Guardasigilli del tempo ha così motivato detta soppressione:

« Il progetto abolisce la cosidetta riabilitazione di diritto, strano Istituto di origine straniera che rappresenta un'altra manifestazione di una aberrante indulgenza verso i delinquenti, alla quale ho avuto più volte occasione di accennare. Il concetto di riabilitazione implica necessariamente l'idea di una rieducazione morale che non si può presumere in base a dati negativi e meramente giuridici quali sono quelli relativi al non aver commesso precedenti o susseguenti reati. Ciò non dà alcuna garanzia di riabilitazione perchè il condannato può aver condotto e condurre vita riprovevolissima e, nondimeno, trovarsi riabilitato, per così dire, suo malgrado, per solo effetto del tempo trascorso ».

Sono evidenti la confusione e l'illecito scambio di criteri morali e criteri giuridici. La conclusione non sfuggì nemmeno al relatore il quale ha vanamente tentato di giustificarla sostenendo che: « Se gli effetti della riabilitazione sono soprattutto giuridici, la causa di essa non può che essere morale ».

Ed è non meno evidente l'errore di ritenere « delinquenti » tutti i condannati e, quindi considerare la riabilitazione di diritto come « aberrante indulgenza » usata verso « i delinquenti » dimenticando che la riabilitazione di diritto si applica semplicemente ai non recidivi e per una sola condanna.

È evidente ancora che se simili concetti portati a giustificazione della abolizione della riabilitazione di diritto potevano trovar posto nella concezione fascista dello Stato, oggi rappresentano un vero assurdo da eliminare premurosamente.

Quanto sopra basterebbe a consigliare il ripristino della riabilitazione di diritto nel nostro sistema legislativo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Ma, accanto a questo motivo politico giuridico, ve ne sono molti altri di natura sociale e di opportunità pratica che impongono la riabilitazione di diritto. Infatti i condannati alla pena della reclusione, e cioè i condannati per i quali è più sentito il bisogno della riabilitazione e, quindi, la stessa è più necessaria, nel decennio 1931-1941 e nel quinquennio 1947-1951 (non possiamo dare i dati del quinquennio 1941-1946 perchè non sono stati pubblicati) assommano a ben 2.025.777 così distinti:

1931	127.902
1932	122.001
1933	106.395
1934	126.389
1935	128.402
1936	126.212
1937	112.134
1938	119.420
1939	114.851
1940	99.758
1941	81.058
1947	135.636
1948	141.860
1949	161.281
1950	170.376
1951	152.102

D'altro canto, nello stesso decennio 1931-1941 e nel quinquennio 1947-1952, sono state pronunciate solo 117.993 riabilitazioni per tutte le specie di pena, quindi multa, arresto, reclusione.

Le 117.993 riabilitazioni sono così divise nel tempo:

1931	3.689
1932	4.226
1933	3.924
1934	4.377
1935	4.895
1936	6.109
1937	6.916
1938	7.065
1939	7.413
1940	9.662
1941	10.890
1947	10.211
1948	9.604
1949	8.521
1950	8.655
1951	9.446

In definitiva su 2.025.777 condannati alla pena della reclusione solo 117.993 sono stati riabilitati, cioè appena il 6 per cento.

(Questa proporzione così modesta diventa addirittura irrisoria se il rapporto si stabilisce fra tutte le condanne riportate per qualsiasi specie di pena e le riabilitazioni disposte).

Vi sono, dunque, in Italia 1.907.784 condannati alla pena della reclusione e non riabilitati; per cui circa una ventesima parte dell'intera popolazione nazionale, per una condanna, i cui effetti, nella grandissima maggioranza dei casi, potrebbero finire mediante la riabilitazione, è costretta, invece, a vivere in uno stato di minorazione giuridica morale e sociale e a non poter ritornare nel posto sociale che occupava prima della condanna, pur non essendo incorsa per anni in altri reati.

I motivi di un così scarso numero di riabilitazioni in confronto a quello delle condanne sono molteplici e vari. Ci limitiamo ad indicarne i principali. La lungaggine della procedura la quale, per di più, richiede l'opera di un legale ed una spesa non indifferente che, non sempre, il condannato è in condizione di poter sostenere. È noto, infatti, che il maggior numero dei condannati si trova fra gli strati più bisognosi della popolazione che non hanno mezzi e disponibilità.

Si aggiunga che, a norma dell'articolo 179 del Codice penale, « la riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato », non abbia cioè pagato le spese del procedimento e quelle relative al mantenimento negli stabilimenti di pena, spese che, il più delle volte, raggiungono cifre eccessive per le strimenzite finanze di un lavoratore.

Va rilevato inoltre che un numero rilevante delle condanne alla pena della reclusione è costituito da condanne per furti semplici, per modeste truffe, per insolvenza fraudolenta, per appropriazione indebita, per ricettazione, per lesione grave non colposa, per danneggiamento. Volendoci abbandonare a dei casi particolari ci sarebbe facile dimostrare come, molte volte, i responsabili di tali reati sono vittime di un ambiente e di alcune obiettive condizioni. Quante condanne per danneggiamento si sono avute in occasione delle occupazioni per le terre incolte? Quanti braccianti disoccupati sono stati condannati per furto per avere

asportato un pezzo di legna secco da una riserva di caccia? Quanti contadini sono stati condannati per danneggiamento per avere messo a coltura terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, cioè per avere cercato, con l'onesto lavoro, di procurare un pezzo di pane per la propria famiglia? Quanti schiaffi che, per mero accidente, hanno provocato conseguenze diverse da quelle volute e prevedibili, sono stati ritenuti lesioni gravi o magari gravissime?

L'indagine sarebbe necessaria ma, purtroppo, non vi sono dati statistici al riguardo, comunque si può affermare che trattasi di un numero rilevante.

Ebbene tutti i condannati per simili reati, proprio per la mancata riabilitazione, trovansi in uno stato di minorata capacità politica e civile. D'altra parte non possono ottenere la riabilitazione perchè mancano dei mezzi necessari. Debbono, dunque, rinunziare al diritto della reintegrazione della propria personalità! Uno degli effetti più mortificanti di alcune condanne è la privazione del diritto all'elettorato attivo. Mancano dati precisi per stabilire quanti cittadini, perchè condannati, non sono iscritti nelle liste elettorali, a norma della legge 1944. Verosimilmente trattasi di un numero considerevole e non è azzardato, forse, l'affermare che raggiunga la cifra del milione. Vi è dunque un milione di cittadini privati dal diritto del voto per aver riportato, forse, venti anni fa, una modesta condanna dalla quale nessuno più si ricorda. E per essi vale quanto abbiamo già detto circa gli ostacoli che rendono non fruibile il diritto alla riabilitazione, i quali si concretizzano nella lungaggine e difficoltà della procedura, ma soprattutto, nella mancanza di mezzi. È necessario, dunque, che si crei un meccanismo gratuito, spedito e facilmente raggiungibile per realizzare la riabilitazione, e esso non può che essere la riabilitazione di diritto che, fra l'altro, avrebbe il merito di incoraggiare il condannato ad ottenerla, quindi a farlo astenere da altri reati. Nè si obietti, come fece il legislatore del 1930, che, in tal modo, si favoriscono i delinquenti. La proposta di legge prevede la riabilitazione di diritto solo per chi ha riportato una sola condanna e per un considerevole periodo di tempo non è più caduto nelle maglie della giustizia. La condanna, per giunta, non deve superare i cinque anni.

Abbiamo fiducia, pertanto, che i colleghi vorranno eliminare i lamentati inconvenienti approvando la seguente:

PROPOSTA DI LEGGE

—

Articolo unico.

Chi non avendo riportato alcuna precedente condanna per delitto, sia stato condannato alla pena della multa o dell'arresto o alla pena della reclusione non superiore a due anni, è riabilitato di pieno diritto trascorsi quattro anni dal giorno in cui la pena fu scontata senza che, nel frattempo, egli abbia commesso alcun delitto.

Nei casi in cui la pena detentiva superi i due ma non i cinque anni il termine per la riabilitazione è di anni otto.